



NUOVE FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA'

Come noto, con il recente d.l. del 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 30.07.2010, n. 122) il legislatore ha nuovamente disciplinato la regolamentazione delle decorrenze di accesso per i trattamenti pensionistici.

Tale novità legislativa – motivata evidentemente dalla volontà del legislatore di ridurre la spesa previdenziale - incide sia sulla possibilità del lavoratore di godere dei trattamenti pensionistici, sia sulla facoltà del datore di lavoro di licenziamento *ad nutum*.

Di seguito, pertanto, si espongono gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina, con la riserva di affrontare – in futuri interventi – le eventuali ulteriori problematiche operative che dovessero presentarsi nella prassi.

La nuova decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Il tema delle c.d. finestre pensionistiche era già stato disciplinato dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007, le quali avevano previsto i c.d. sistemi a due e a quattro finestre.

In particolare, sulla base di tale normativa, il diritto a percepire i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità con 40 anni di contribuzione sorgeva una volta decorso un trimestre (ovvero due trimestri per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il trattamento stesso.

A titolo esemplificativo, il raggiungimento dei requisiti (contributivi e/o anagrafici) entro il primo trimestre dell'anno dava il diritto al lavoratore di accedere alla pensione a partire dal 1° luglio (1° ottobre per i lavoratori autonomi) del medesimo anno.

| SISTEMA A QUATTRO FINESTRE | | |
|---|---|---|
| Raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia | Decorrenza del trattamento pensionistico (dipendenti) | Decorrenza del trattamento pensionistico (autonomi) |
| 22 gennaio 2010 | 1 luglio 2010 | 1 ottobre 2010 |
| 4 aprile 2010 | 1 ottobre 2010 | 1 gennaio 2011 |
| 7 luglio 2010 | 1 gennaio 2011 | 1 aprile 2011 |

Diversamente, per la pensione di anzianità (con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni), operava il c.d. sistema a due finestre, cosicché il raggiungimento dei requisiti previsti entro il primo semestre dell'anno dava il diritto di accedere al trattamento a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo (1° luglio per i lavoratori autonomi) mentre il raggiungimento degli stessi requisiti nel secondo semestre dell'anno comportava il diritto ad ottenere la pensione a partire dal 1° luglio dell'anno successivo (1° gennaio del secondo anno successivo per i lavoratori autonomi).

| SISTEMA A DUE FINESTRE | | |
|--|--|--|
| Raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità | Decorrenza del trattamento pensionistico (dipendenti) | Decorrenza del trattamento pensionistico (autonomi) |
| 22 gennaio 2010 | 1 gennaio 2011 | 1 luglio 2011 |
| 4 aprile 2010 | 1 gennaio 2011 | 1 luglio 2011 |
| 7 luglio 2010 | 1 luglio 2011 | 1 gennaio 2012 |

L'art. 12 del d.l. 78/2010 innova completamente il sistema sopra delineato, stabilendo che – a decorrere dall'anno 2011 – i soggetti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le lavoratrici del settore privato conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (18 mesi per i lavoratori autonomi, anche iscritti alla gestione separata).

Lo stesso slittamento, inoltre, è previsto anche per i soggetti che maturano dal 1° gennaio 2011 i requisiti previsti per la pensione di anzianità.

A tal riguardo, si rammenta che la l. 247/2007 ha introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva (la quale, comunque, deve essere almeno pari a 35 anni).

In particolare, per gli anni successivi al 2010, il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: 60 anni di età anagrafica e raggiungimento di una quota pari a 96 (età anagrafica+anzianità contributiva);
- dal 1° gennaio 2013: 61 anni di età e raggiungimento di una quota pari a 97

Al raggiungimento dei suddetti requisiti, cominceranno a decorrere i 12 o 18 mesi per l'apertura della finestra e il trattamento pensionistico comincerà a decorrere *"dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento"* (Inps, circ. 126/2010).

A titolo esemplificativo, pertanto, coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità il 24 marzo 2011 potranno beneficiare del trattamento pensionistico solamente a partire dal 1° aprile 2012 (1° ottobre per i lavoratori autonomi) mentre coloro che matureranno i medesimi requisiti il 15 agosto 2011 potranno percepire la pensione a partire dal 1° settembre 2012 (1° marzo 2013 per i lavoratori autonomi).

| SISTEMA A SCORRIMENTO | | |
|---|--|--|
| Raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia | Decorrenza del trattamento pensionistico (dipendenti) | Decorrenza del trattamento pensionistico (autonomi) |
| 24 marzo 2011 | 1 aprile 2012 | 1 ottobre 2012 |
| 15 agosto 2011 | 1 settembre 2012 | 1 marzo 2013 |
| 7 settembre 2011 | 1 ottobre 2012 | 1 aprile 2013 |

Naturalmente – salvo diverse indicazioni da parte delle competenti autorità amministrative – deve ritenersi confermato che per l'apertura della finestra è sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre non è necessaria anche la cessazione dell'attività lavorativa del

dipendente (la quale dovrà intervenire successivamente, “entro la fine del mese di presentazione della domanda, cioè del mese precedente la decorrenza”; cfr. Ministero del Lavoro, interpello n. 19/2009; Inps, circ. nn. 60/2008 e 65/1995).

Ad ogni modo, si evidenzia che tali previsioni (le quali sono evidentemente sfavorevoli per i lavoratori in quanto, di fatto, innalzano di un anno i requisiti per la pensione) non trovano applicazione nei confronti di coloro che – indipendentemente dall'effettiva cessazione del rapporto di lavoro e della data di apertura della finestra - abbiano maturato i requisiti (anagrafici e contributivi) per i trattamenti pensionistici prima del 1° gennaio 2011.

Inoltre, l'art. 12 cit. esclude espressamente l'applicazione della nuova disciplina nei confronti di alcune categorie di soggetti quali i lavoratori che abbiano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; i lavoratori per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento del limite di età nonché – nei limiti di 10.000 unità - i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Tali soggetti, pertanto, potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici secondo le regole delineate dalla previgente normativa.

Effetti delle nuove finestre pensionistiche sulla possibilità di licenziamento *ad nutum*.

Come noto, l'art. 4, comma 2, l. 108/1990 consente il licenziamento dei lavoratori ultrasessantenni (*rectius*: ultrasessantacinquenni) in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Tale ipotesi rappresenta una delle poche fattispecie ancora rimaste (oltre al lavoro domestico, il rapporto di lavoro dei dirigenti e i rapporti di lavoro con sportivi professionisti) che rientrano, come eccezione, nell'area di libera recedibilità di cui all'art. 2118 codice civile e nelle quali, quindi, è consentito il c.d. recesso *ad nutum* (senza giusta causa o giustificato motivo).

Come sopra accennato, il nuovo sistema delle finestre pensionistiche non comporta solamente uno “slittamento” del diritto del dipendente a percepire i trattamenti previdenziali, ma incide altresì sulla suddetta facoltà di licenziamento.

A tal riguardo, infatti, successivamente all'emanazione della l. 247/2007 – la quale ha, per la prima volta, introdotte le finestre pensionistiche anche per la pensione di vecchiaia – l'Inps (circ. 5/2008), d'intesa con il Ministero del Lavoro, aveva già precisato che “*la possibilità di recesso ad nutum viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso*”.

Inoltre, sul punto, è ulteriormente intervenuto l'art. 6 d.l. 248/2007, ai sensi del quale l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori continua ad essere efficace anche nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 4 comma 2 l. 108/1990 “*fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo*”.

Per l'effetto della suddetta normativa - sebbene l'art. 4 l. 108/1990 faccia riferimento esclusivamente al possesso dei “*requisiti pensionistici*” (anagrafici e contributivi) – il datore di lavoro è legittimato a licenziare *ad nutum* i dipendenti solamente dopo che gli stessi abbiano effettivamente maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia, condizione che si verifica una volta trascorso un periodo pari a 12 o 18 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Può quindi sostenersi, senza tema di smentite, che il nuovo sistema ha surrettiziamente allungato da 65 a 66 gli anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia.